SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2005. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative, per l'anno 2005. . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2005.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2356 del 6 giugno 2005, concernente: «Assegnazione alla Regione siciliana di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326». Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004 . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 ottobre 2005.

Impegno della somma di € 2.954.352,40 a favore delle regioni e delle province autonome, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 - Capitolo 7635 - Esercizio 2005 . . . . Pag. 8

DECRETO 7 ottobre 2005.

Impegno della somma di € 78.550,16 a favore delle regioni e delle province autonome, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 - Capitolo 7635 - Esercizio 2005 . . . . Pag. 11

DECRETO 28 novembre 2005.

Ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2005 Pag. 12

Ministero della salute

ORDINANZA 3 ottobre 2005.

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani. Pag. 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 agosto 2005.

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per l'anno 2003, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico . . . . Pag. 17

DECRETO 9 agosto 2005.

Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2003, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico . . . . Pag. 17

DECRETO 20 settembre 2005.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1º luglio 2005, per il settore agricoltura . . . . Pag. 18

DECRETO 20 settembre 2005.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1º luglio 2005, per il settore industria. Pag. 19

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento di mobilità per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore degli ex lavoratori della: Velcarta di Scafati, ISCA di Enna, Delimar di Foggia, Nuovo Millennio di Foggia, SETA di Cetraro. (Decreto n. 36956) . . . Pag. 20

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori o ex lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori tessile, moda-calzature e del settore ceramica ornamentale della regione Umbria. (Decreto n. 36959) . . . . . Pag. 22

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto, orafo e servizi della regione Piemonte. (Decreto n. 36962). . Pag. 24

Ministero delle attività produttive

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Rosa Blu cooperativa sociale a r.l.», in Iglesias, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 25

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Morette a responsabilità limitata», in Fumone, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 25

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Operosa piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 26

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «T.A. produzioni televisive», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 26

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «B & B - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 27

DECRETO 7 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci», in Falconara Albanese, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 27

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Metropolis piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 28

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Il Nilo», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 28

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Elleci lavoro e credito», in Roma, e nomina del commissario liquidatore Pag. 29

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 14 settembre 2005.

Criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 . . . . Pag. 29

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 23 novembre 2005.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Friuli-Venezia Giulia, danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di actinidia e di patate nel 2004 Pag. 31

DECRETO 23 novembre 2005.

Approvazione dello schema di contratto di garanzia fidejussoria per la erogazione dell'anticipo contributivo dell'80% sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di difesa. Pag. 32

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 25 novembre 2005.

Integrazione delle modalità della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005/2006 . . . . Pag. 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2004-2006 opere marittime: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 18/05) . . . . . Pag. 34

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca. Pag. 37

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze. Pag. 38

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2005.

Modifica al provvedimento del 15 settembre 2005, riguardante la facoltà per gli organizzatori di attività calcistiche, di cui al decreto interministeriale 6 giugno 2005 in materia di sicurezza negli stadi, di nuova assegnazione del posto nello stesso settore fiscale . . . . Pag. 38

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia, nel giorno del 15 novembre 2005. . . . . Pag. 39

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia, nel giorno del 14 novembre 2005. . . . . Pag. 40

Agenzia del territorio

DECRETO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza e Catanzaro . . . . Pag. 40

DECRETO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia. Pag. 41

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Rieti . . . . Pag. 41

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2005.

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza dell'Alpi Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano. (Provvedimento n. 2392) . . . . Pag. 42

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2005.

Determinazione, per l'anno 2006, dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2394). . . Pag. 43

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005.

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante . . . . Pag. 44

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»

DECRETO 12 ottobre 2005.

Regolamento del personale . . . . Pag. 46

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer Lattato» Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hepagen». . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Farmolisina» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis E.Coli Inact». . . . . Pag. 52

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 79 del 31 marzo 2005, riguardante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario "Isoba"» . . . . Pag. 52

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Quixil» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Transtec» . . . . Pag. 52

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin» . . . . Pag. 53

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex» . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Enalapril Ratiopharm» . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nimbex» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Seroxat». . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eutimil» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sereupin» . . . . Pag. 56

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ticovac». . . . . Pag. 57

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC 3903 del 28 settembre 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali "Moasan" e "Mosanax"» . . . . Pag. 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195/L

LEGGE 2 dicembre 2005, n. **248.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

05G0275

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2005.

Approvazione dello schema di certificazione unica «CUD 2006», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

05A11320

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

Regolamento di organizzazione e di funzionamento. Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza. Regolamento del personale.

05A11200

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e Il del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali celebrative e commemorative (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'altra emissione di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 settembre 2005;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi della manifestazione aerea «Frecce Tricolori» della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana;

b) francobolli celebrativi della pre-regata dell'America's Cup 2007 «TRAPANI-Louis Vuitton Act 8-9»;

c) francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'ammissione dell'Italia all'O.N.U.;

d) francobolli commemorativi di Alcide De Gasperi in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della morte.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 8 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 111

05A11316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative, per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali celebrative e commemorative (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 2005, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2005, in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata un'ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con una nuova emissione di carte valori postali celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi del sessantesimo anniversario della ricostituzione della provincia di Caserta.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 30 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 112

05A11317

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2005.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2356 del 6 giugno 2005, concernente: «Assegnazione alla Regione siciliana di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di € 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2356 del 6 giugno 2005 con il quale, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, è stato assegnato alla regione siciliana, ai sensi della predetta normativa, l'importo complessivo pari ad € 9.664.163,00 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al decreto medesimo;

Viste le note nn. 22525, 22536 e 22539 del 5 luglio 2005 con le quali la regione siciliana ha comunicato che, da una successiva verifica dei dati informatizzati relativi alle schede di censimento di livello 0 di alcune strutture ospedaliere, la cubatura delle strutture medesime è risultata non corrispondente a quella che le competenti Aziende sanitarie hanno a suo tempo comunicato ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui alla richiamata ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla riduzione degli importi assegnati in relazione agli interventi sulle predette strutture ospedaliere e, quindi, alla riduzione del complessivo importo attribuito alla regione siciliana con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2356 del 6 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi concessi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2356 del 6 giugno 2005 per gli interventi indicati negli allegati 1 e 2 al decreto stesso sono ridotti degli importi per ciascuno indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Conseguentemente, l'importo totale dei contributi assegnati alla Regione siciliana è ridotto ad € 9.106.726,46.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 12 settembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	RIDUZIONE
20	SR	Lentini	01 - Ospedale Civile di Lentini	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 8 di Siracusa	€ 39.214,00
22	SR	Avola	01 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 8 di Siracusa	€ 56.601,60
23	SR	Avola	03 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 55.618,80
24	SR	Avola	02 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 55.689,00
25	SR	Avola	05 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 49.290,00
26	SR	Avola	06 - Presidio Ospedaliero di Maria di Avola	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 34.967,50
28	SR	Augusta	Presidio Ospedaliero Muscatello di Augusta	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n°8 di Siracusa	€ 60.239,40
29	ME	Messina	Padiglione 4 - Microbiologia, Centro Prelievi	AZIENDA_Ospedale "Piemonte" di Messina	€ 115.110,00
60	CT	Paterno'	Presidio Ospedaliero SS. Salvatore - Pediatria di Paternò	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 46.425,00
64	CT	Paterno'	Poliambulatorio di Paternò	AZIENDA_Unità Sanitaria Locale n° 3 di Catania	€ 44.281,240

05A11397

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del presidente della regione Puglia del 17 ottobre 2005, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, ed anche in virtù della recente ripartizione delle risorse finanziarie avvenuta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A11396

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2005.

Impegno della somma di € 2.954.352,40 a favore delle regioni e delle province autonome, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 - Capitolo 7635 - Esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, capitolo 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 312 del 30 dicembre 2004, per il 2005;

Visto il decreto n. 14 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.379.976.780, corrispondente alle annualità 1991, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 17 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, foglio n. 216, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.343.749.810, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 20 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di L. 20.278.853.500, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 32 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di L. 17.309.972.000 pari ad € 8.939.854,62, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 2 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di L. 12.538.264.975 pari ad € 6.475.473,45, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Considerato che con decreto ministeriale n. 97055 registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2005, foglio n. 190, registro n. 5, viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 3.032.904,00, per l'esercizio 2005, al capitolo 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a),* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 2.954.352,40, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2005;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2005, l'importo complessivo di € 2.954.352,40 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1991 al 1995 cui alla legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1991

	Importi in euro —
Regione Veneto:	
(L.I. 1974 di L. 490.000.000) mutuo ventennale	253.063,87
Totale . . .	253.063,87

ANNUALITÀ 1992

Regione Piemonte:	
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000) mutuo ventennale	16.166,46
mutuo ventennale.............	6.678,54
Totale . . .	22.845,00
Regione Marche:	
(L.I. 1974 di L. 300.000.000) mutuo ventennale	21.759,95
Totale . . .	21.759,95
Regione Veneto:	
(L.I. 1975 di L. 739.000.000) mutuo ventennale	381.661,65
Totale . . .	381.661,65
Regione Liguria:	
(L.I. 1974 di L. 70.000.000) mutuo ventennale	36.151,98
Totale . . .	36.151,98
Regione Friuli-Venezia Giulia:	
(L.I. 1974 di L. 150.000.000) mutuo ventennale	26.163,51
Totale . . .	26.163,51

ANNUALITÀ 1993

Regione Lombardia:	
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000) mutuo ventennale	40.527,05
mutuo ventennale.............	16.683,99
Totale . . .	57.211,04
Regione Piemonte:	
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000) mutuo ventennale	17.983,43
mutuo ventennale.............	15.390,82
Totale . . .	33.374,25
Regione Toscana:	
(L.I. 1974 di L. 520.000.000) mutuo ventennale	115.474,62
Totale . . .	115.474,62
Regione Valle d'Aosta:	
(L.I. 1974 di L. 50.000.000) mutuo ventennale	25.822,85
Totale . . .	25.822,85
Provincia autonoma di Bolzano:	
(L.I. 1974 di L. 160.000.000) mutuo ventennale	82.633,10
Totale . . .	82.633,10
Provincia autonoma di Trento:	
(L.I. 1974 di L. 140.000.000) mutuo ventennale	72.303,97
Totale . . .	72.303,97
Regione Umbria:	
(L.I. 1974 di L. 205.000.000) mutuo ventennale	2.834,78
mutuo ventennale.............	5.803,66
Totale . . .	8.638,44

Regione Veneto:

(L.I. 1976 di L. 897.000.000) mutuo ventennale	206.121,37
mutuo quindicennale	38.671,68
mutuo ventennale	58.033,83
Totale . . .	302.826,88

Regione Liguria:

(L.I. 1975 di L. 107.000.000) mutuo ventennale	55.260,89
(L.I. 1976 di L. 128.000.000) mutuo ventennale	60.658,73
(L.I. 1976 di L. 160.000.000) mutuo ventennale	12.961,50
Totale . . .	128.881,12

ANNUALITÀ 1994

Regione Lombardia:

(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000) mutuo ventennale	64.845,71
Totale . . .	64.845,71

Regione Toscana:

(L.I. 1975 di L. 784.000.000) mutuo ventennale	306.070,09
(L.I. 1976 di L. 958.000.000) mutuo ventennale	406.177,26
Totale . . .	712.247,35

Regione Valle d'Aosta:

(L.I. 1975 di L. 73.000.000) mutuo ventennale	37.701,35
(L.I. 1976 di L. 91.000.000) mutuo ventennale	38.720,64
Totale . . .	76.421,99

Provincia autonoma di Bolzano:

(L.I. 1975 di L. 237.000.000) mutuo ventennale	106.737,44
(L.I. 1976 di L. 322.000.000) mutuo diciannovennale	97,564,42
Totale . . .	204.301,86

Provincia autonoma di Trento:

(L.I. 1975 di L. 209.000.000) mutuo ventennale	94.807,35
(L.I. 1976 di L. 284.000.000) mutuo diciannovennale	3.013,02
Totale . . .	97.820,35

Regione Umbria:

(L.I. 1975 di L. 312.000.000) mutuo ventennale	52.845,92
Totale . . .	52.845,92

Regione Veneto:

(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000) mutuo ventennale	71.462,04
Totale . . .	71.462,04

ANNUALITÀ 1995

Regione Lombardia:

(L.I. 1977 di L. 1.431.000.000) mutuo ventennale	458,29
mutuo ventennale	9.733,54
Totale . . .	10.191,83

Regione Emilia-Romagna:

(L.I. 1978 di L. 1.523.000.000) mutuo ventennale	44.422,37
Totale . . .	44.422,37

Regione Veneto:

(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000) mutuo ventennale	50.980,76
Totale . . .	50.980,76

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Regione Valle d'Aosta	102.244,84
Regione Lombardia	132.248,58
Regione Piemonte	56.219,25
Regione Emilia-Romagna	44.422,37
Regione Toscana	827.721,97
Regione Umbria	61.484,35
Regione Marche	21.759,95
Regione Veneto	1.059.995,20
Provincia autonoma di Bolzano	286.934,96
Provincia autonoma di Trento	170.124,32
Regione Liguria	165.033,10
Regione Friuli-Venezia Giulia	26.163,51
Totale . . .	2.954.352,40

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 2.954.352,40 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2005.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

05A11199

DECRETO 7 ottobre 2005.

Impegno della somma di € 78.550,16 a favore delle regioni e delle province autonome, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 - Capitolo 7635 - Esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, capitolo 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 352/1976, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c)*, che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 312 del 30 dicembre 2004, per il 2005;

Visto il decreto n. 21 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 31 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.945, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 1 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di L. 1.002.431.945, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Considerato che con decreto ministeriale n. 97055, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2005, foglio n. 190, registro n. 5, viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 3.229.776,00, per l'esercizio 2005, al capitolo 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 78.550,16, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2005;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2005, l'importo complessivo di € 78.550,16 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1993 al 1995 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

ANNUALITÀ 1993

	Importi in euro
Regione Veneto:	
(L.I. 1976 di L. 20.368.000) mutuo ventennale	7.894,39
Totale . . .	7.894,39
Regione Liguria:	
(L.I. 1976 di L. 10.868.000) mutuo ventennale	4.745,57
(L.I. 1977 di L. 8.022.075) mutuo ventennale	4.143,07
Totale . . .	8.888,63
Regione Friuli-Venezia Giulia:	
(L.I. 1976 di L. 6.377.000) mutuo ventennale	1.899,98
Totale . . .	1.899,98

ANNUALITÀ 1994

Regione Piemonte:

(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	588,52
mutuo ventennale	1.645,20
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	5.440,18
mutuo ventennale	1.961,26
Totale ...	9.635,16

Provincia autonoma di Bolzano:

(L.I. 1976 di L. 8.050.000)	
mutuo ventennale	3.689,59
Totale ...	3.689,59

Regione Umbria:

(L.I. 1976 di L. 11.478.000)	
mutuo ventennale	1.807,59
Totale ...	1.807,59

ANNUALITÀ 1995

Regione Emilia-Romagna:

(L.I. 1978 di L. 99.842.000)	
mutuo ventennale	1.093,39
Totale ...	1.093,39

Regione Piemonte:

(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	4.770,88
(L.I. 1977 di L. 69.791.000)	
mutuo ventennale	36.044,04
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	2.826,51
Totale ...	43.641,43

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Regione Piemonte	53.276,59
Regione Emilia-Romagna	1.093,39
Regione Umbria	1.807,59
Regione Veneto	7.894,39
Regione Liguria	8.888,63
Regione Friuli-Venezia Giulia	1.899,98
Provincia autonoma di Bolzano	3.689,59
Totale ...	78.550,16

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 78.550,16 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2005;

Il presente decreto, sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

05A11198

DECRETO 28 novembre 2005.

Ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2005.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto l'art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9 è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, con il quale è stata stabilita la ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2004;

Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione, conseguente all'adozione di nuovi sistemi di pagamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari;

Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione, a fronte dell'incremento dell'acconto dovuto rispetto all'anno 2004, in virtù del predetto art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003;

Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalità alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in corso d'anno;

Considerato che, a tal fine, può essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - cap. 3930 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;

Considerato, altresì, che un indice della difficoltà di applicazione dello strumento della compensazione è costituito dalla non integrale compensazione dell'anticipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si è rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 ed in conformità al dettato di cui al citato art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003, la ripartizione e le modalità di versamento dell'acconto che i concessionari e i commissari governativi della riscossione sono tenuti a versare entro il 30 dicembre 2005;

Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2006, consentire alle aziende concessionarie di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalità della compensazione;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Acconto

1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre dell'anno 2005, è indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Capitolo 1246

1. Le somme di cui all'art. 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005.

Art. 3.

Compensazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i concessionari e i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. È autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2006 mediante la compensazione di cui al comma 1.

3. Il rimborso è disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» (cap. 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

4. I concessionari e i commissari governativi interessati al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2006, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme già recuperate alla data del 30 giugno 2006 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facoltà di successiva compensazione.

Art. 4.

Compensazioni e riversamenti

1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarità del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

ALLEGATO *A*

Acconto ex art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in L. 28 maggio 1997, n. 140
Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23 - decies

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2004	ACCONTO ANNO 2005
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	878.382,73	305.940,71
ALESSANDRIA	CARALT S.p.A.	30.693.045,75	10.690.387,83
ANCONA	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	56.968.073,36	19.841.979,95
AOSTA	Uniriscossioni S.p.A.	22.937.497,41	7.989.130,35
AREZZO	G.E.T. S.p.A.	37.769.071,35	13.154.967,55
ASCOLI PICENO	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	34.097.729,51	11.876.239,19
ASTI	SESTRI S.p.A.	20.869.658,27	7.268.901,98
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	22.367.431,07	7.790.576,24
BARI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	100.261.153,88	34.920.959,89
BELLUNO	Uniriscossioni S.p.A.	18.087.316,74	6.299.812,42
BENEVENTO	SA.RI. Sannitica Riscossioni S.p.A.	11.338.694,14	3.949.267,17
BERGAMO	Bergamo Esattorie S.p.A.	210.813.415,70	73.426.312,69
BIELLA	SESTRI S.p.A.	35.579.973,67	12.392.504,83
BOLOGNA	GE.RI.CO. S.p.A.	626.933.784,80	218.361.037,24
BOLZANO	Alto Adige Riscossioni S.p.A.	116.697.765,75	40.645.831,81
BRESCIA	ESATRI S.p.A.	162.269.728,74	56.518.546,52
BRINDISI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	13.530.464,37	4.712.660,74
CAGLIARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	16.332.472,66	5.688.600,22
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	456.949,92	159.155,65
CAMPOBASSO	S.R.T. S.p.A.	9.525.230,59	3.317.637,82
CASERTA	Esaban S.p.A. - Commissario Governativo	46.039.326,07	16.035.497,27
CATANIA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	2.206.128,22	768.394,46
CATANZARO	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	13.712.633,85	4.776.110,37
CHIETI	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	45.176.596,42	15.735.008,54
COMO	RILENO S.p.A.	54.841.432,07	19.101.270,79
COSENZA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	26.740.144,96	9.313.592,49
CREMONA	Lc.Se.Ri. S.p.A.	26.111.153,87	9.094.514,89
CROTONE	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	9.051.729,85	3.152.717,51
CUNEO	GEC GESTIONI ESATTORIE CUNEESI S.p.A.	81.340.675,49	28.330.957,27
ENNA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	321.077,19	111.831,19
FERRARA	SIFER S.p.A.	58.263.282,49	20.293.101,29
FIRENZE	CE.RIT. S.p.A.	234.443.097,98	81.656.531,03
FOGGIA	G.E.M.A. S.p.A.	35.354.567,33	12.313.995,80
FORLI CESENA	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	46.150.725,92	16.074.297,84
FROSINONE	Banca di Roma S.p.A.	20.665.632,09	7.197.839,65
GENOVA	San Paolo Riscossione Genova S.p.A.	716.629.958,54	249.602.214,56
GORIZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	27.122.364,46	9.446.719,54
GROSSETO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	16.631.991,65	5.792.922,69
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	18.183.492,74	6.333.310,52
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	4.021.764,72	1.400.780,66
LA SPEZIA	SRT - Servizio Riscossione Tributi S.p.A.	23.113.216,42	8.050.333,28
L'AQUILA	Ge.Ri.T. S.p.A.	20.280.886,11	7.063.832,63
LATINA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	29.855.115,09	10.398.536,59
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	47.925.241,74	16.692.361,69
LECCO	RILENO S.p.A.	84.238.439,57	29.340.248,51
LIVORNO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	26.990.228,32	9.400.696,53
LODI	ESATRI S.p.A.	17.119.823,41	5.962.834,50
LUCCA	BIP'ELLE RISCOSSIONI S.p.A.	98.986.990,50	34.477.168,79
MACERATA	MARCHE RISCOSSIONI S.p.A.	19.393.108,53	6.754.619,70
MANTOVA	Uniriscossioni S.p.A.	26.388.648,34	9.191.166,21
MASSA	CE.RIT. S.p.A.	14.972.615,54	5.214.961,99
MATERA	RI.TRI.MAT. S.p.A.	12.586.791,55	4.383.979,50
MESSINA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	3.402.617,31	1.185.131,61
MILANO	ESATRI S.p.A.	3.157.281.865,24	1.099.681.273,66
MODENA	Uniriscossioni S.p.A.	106.175.712,74	36.981.000,75
NAPOLI	Esaban S.p.A. Commissario Governativo	448.025.200,01	156.047.177,16
NOVARA	SESTRI S.p.A.	65.882.786,56	22.946.974,55

importi espressi in euro

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2004	ACCONTO ANNO 2005
NUORO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	3.375.745,00	1.175.771,98
ORISTANO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	2.989.801,26	1.041.347,78
OSSOLA	SESTRI S.p.A.	13.356.714,41	4.652.143,63
PADOVA	GE.RI.CO. S.p.A.	419.091.516,67	145.969.575,26
PALERMO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	8.813.117,73	3.069.608,91
PARMA	S.E.I.T. Parma S.p.A.	80.727.281,11	28.117.312,01
PAVIA	ESATRI S.p.A.	26.378.842,62	9.187.750,88
PERUGIA	SO.RI.T. S.p.A.	60.995.062,48	21.244.580,26
PESARO URBINO	MARCHE RISCOSSIONI S.p.A.	133.738.071,39	46.580.970,27
PESCARA	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	23.906.205,37	8.326.531,33
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	55.685.471,05	19.395.249,56
PISA	G.E.T. S.p.A.	43.327.703,10	15.091.038,99
PISTOIA	G.E.T. S.p.A.	32.636.525,25	11.367.301,74
PORDENONE	Uniriscossioni S.p.A.	38.822.996,23	13.522.049,58
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	14.738.830,08	5.133.534,52
PRATO	San Paolo Riscossioni Prato S.p.A.	127.975.862,16	44.573.992,79
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.421.204,58	495.005,56
RAVENNA	SO.RI.T. Ravenna S.p.A.	49.063.910,74	17.088.960,11
REGGIO CALABRIA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	22.807.628,98	7.943.897,18
REGGIO EMILIA	RISCOSERVICE S.p.A.	96.114.968,59	33.476.843,56
RIETI	Servizio Riscossione Tributi Rieti S.p.A.	10.544.770,10	3.672.743,42
RIMINI	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	48.288.031,35	16.818.721,32
ROMA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.610.950.992,69	561.094.230,75
ROVIGO	GE.RI.CO. S.p.A.	25.837.511,09	8.999.205,12
SALERNO	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	53.649.079,25	18.685.974,30
SASSARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	27.039.382,19	9.417.816,82
SAVONA	SESTRI S.p.A.	23.634.804,97	8.232.002,57
SIENA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	140.583.170,85	48.965.118,41
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.130.665,67	393.810,86
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	37.018.185,94	12.893.434,17
TARANTO	SO.G.E.T. S.p.A.	22.491.869,40	7.833.918,11
TERAMO	SO.G.E.T. S.p.A. - Commissario Governativo	26.847.250,32	9.350.897,29
TERNI	Servizi Riscossione Tributi S.p.A.	17.405.249,21	6.062.248,30
TORINO	Uniriscossioni S.p.A.	741.082.539,03	258.119.048,34
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	1.053.580,85	366.962,21
TRENTO	Uniriscossioni S.p.A.	175.776.003,57	61.222.782,04
TREVISO	Uniriscossioni S.p.A.	101.752.590,50	35.440.427,27
TRIESTE	Uniriscossioni S.p.A.	640.719.008,94	223.162.430,81
UDINE	S.F.E.T. S.p.A.	63.190.253,19	22.009.165,18
VARESE	ESATRI S.p.A.	48.029.349,70	16.728.622,50
VENEZIA	SESTRI S.p.A.	227.195.389,09	79.132.154,02
VERCELLI	SESTRI S.p.A.	10.016.632,92	3.488.793,24
VERONA	Uniriscossioni S.p.A.	369.392.369,16	128.659.362,18
VIBO VALENTIA	E.TR. S.p.A. - Commissario Governativo	5.739.446,03	1.999.049,06
VICENZA	Uniriscossioni S.p.A.	103.713.069,28	36.123.262,03
VITERBO	S.R.T. S.p.A. - Commissario Governativo	22.242.043,70	7.746.903,82
Totale Nazionale		**13.045.325.601,09**	**4.543.686.906,85**

importi espressi in euro

05A11395

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 ottobre 2005.

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli articoli 544-*bis*, 544-*sexies* e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere *c)* e *d)* del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*:

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 ottobre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318

ALLEGATO

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della presente ordinanza;

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

05A11466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 agosto 2005.

Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL per l'anno 2003, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Visti il decreto ministeriale 27 aprile 2004 «Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli INAIL, per gli anni 2000, 2001 e 2002, per la copertura del danno biologico»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 261 del 1° giugno 2005, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - art. 13. Determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l'anno 2003»;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui contributi assicurativi agricoli per l'anno 2003, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico;

Decreta:

Per l'anno 2003, è determinata l'addizionale sui contributi assicurativi agricoli, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella misura pari a 3,93% del contributo assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 257

05A11314

DECRETO 9 agosto 2005.

Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2003, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed in particolare il comma 1, lettera *s)*, che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura finanziaria per la tutela del danno biologico da attuarsi con adeguamento della tariffa dei premi;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalità dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione»;

Visti il decreto ministeriale 19 maggio 2003, concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per gli anni 2000 e 2001, per la copertura del danno biologico» e il decreto ministeriale 24 marzo 2004, concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2002 per la copertura del danno biologico»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 260 del 1° giugno 2005, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - art. 13. Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi per l'anno 2003 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2003;

Decreta:

Per l'anno 2003 l'addizionale sui premi assicurativi, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura pari a 0,92% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2005

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 258

05A11315

DECRETO 20 settembre 2005.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2004, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 2004 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 262 del 1° giugno 2005;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al due per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'art. 14, lettera *c)* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2005, in € 19.028,11.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2005 in € 12.608,40, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2005, è fissato in € 415,13;

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1º luglio 2005, è fissato in € 1.663,34.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 328

05A11312

DECRETO 20 settembre 2005.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1º luglio 2005, per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2004, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1º gennaio 2004 per il settore industria;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 262 del 1º giugno 2005;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al due per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 60,04 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1º luglio 2005, nella misura di € 12.608,40 e di € 23.415,60.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 33.718,46 per i comandanti e per i capi macchinisti, in € 28.567,03 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in € 25.991,32 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2003 e precedenti: 1,0200;

anno 2004 e 1º semestre 2005: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi

dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2005, è fissato in € 415,13.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2005, è fissato in € 1.663,34.

Art. 4.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 329

05A11313

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento di mobilità per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore degli ex lavoratori della: Velcarta di Scafati, ISCA di Enna, Delimar di Foggia, Nuovo Millennio di Foggia, SETA di Cetraro. (Decreto n. 36956).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e/o alle proroghe del medesimo trattamento, vidimati dall'INPS e facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 25 ex dipendenti della società Velcarta di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 414.144,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 5 unità, ex dipendenti della società Isca unità di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 59.130,05.

Art. 3.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 7 ex dipendenti della società Delimar S.r.l. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 115.960,32.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4 ex dipendenti della società Delimar S.r.l. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 44.175,36.

Art. 4.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 8 ex dipendenti della società Nuovo Millennio S.r.l. unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 121.482,24.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2005, per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 1 ex dipendente della società Nuovo Millennio S.r.l. unità di Foggia, il cui nominativo è indicato nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 15.875,43.

Art. 5.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 3 ex dipendenti della società Seta unità di Cetraro (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 49.697,28;

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,

comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo dal 12 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4 ex dipendenti della società Seta unità di Cetraro (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.680,80;

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo dal 26 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4 ex dipendenti della società Seta unità di Cetraro (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 61.017,18;

d) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo dal 16 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 1 ex dipendente della società Seta unità di Cetraro (Cosenza), il cui nominativo è indicato nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 10.399,52.

Art. 6.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 895.562,18, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 337

05A11184

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori o ex lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori tessile, moda-calzature e del settore ceramica ornamentale della regione Umbria. (Decreto n. 36959).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il verbale di accordo in data 5 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Umbria, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, moda-calzature e del settore ceramica ornamentale, che colpisce le aziende ubicate nella regione Umbria, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità, per i lavoratori dei citati settori;

Visto il limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale del 5 luglio 2005;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 5 luglio 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella regione Umbria:

a) la concessione e/o proroga, dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge 223/1991 o delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse ubicate nella regione Umbria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 5 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 5 luglio 2005, è concesso, fino al 31 dicembre 2005, il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati.

Art. 3.

I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere 90 giorni di anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni.

Art. 4.

I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 6 milioni di Euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.

Art. 5.

L'erogazione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni, è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.

Art. 6.

Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7.

L'onere complessivo, pari ad euro 6.000.000,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'INPS comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.

Art. 9.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 7, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento,

ancheavvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 333

05A11181

DECRETO 26 settembre 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto, orafo e servizi della regione Piemonte. (Decreto n. 36962).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito con legge 3 dicembre 2004 n. 291;

Visto l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34088 del 25 maggio 2004 con il quale all'art. 2, sulla base del verbale di accordo raggiunto in data 11 marzo 2004 in sede governativa con la regione Piemonte, stante la situazione di crisi del settore tessile della regione in questione e le conseguenti gravi ricadute occupazionali, è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente come previsto dall'art. 3 comma 137 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, alle aziende del comparto ubicate nella regione, nell'ammontare complessivo di euro 13.300.000,00;

Visto il verbale di accordo, facente parte integrante del presente provvedimento, stipulato in data 31 maggio 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Piemonte, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni dei lavoratori con il quale, esaminata la situazione economico-occupazionale di diversi settori produttivi piemontesi quali tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto, orafo e servizi e preso atto che le risorse finanziarie attribuite per l'anno 2004 sono state utilizzate solo parzialmente, ad integrazione dell'accordo stipulato in data 11 marzo 2004 e fermo restando l'importo complessivo ivi stanziato pari ad euro 13.300.000,00, è stata concordata l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2005:

alle aziende artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori metalmeccanico e installazioni industriali, filiera auto e orafo;

alle aziende industriali, con organico superiore a 15 dipendenti appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto che non possono usare gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;

alle imprese dei settori di cui sopra, esercenti attività di pulizia civile, servizi di ristorazione, mense e imprese di vigilanza con numero di addetti inferiore a 15 dipendenti, logistica, informatica, forniture industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 31 maggio 2005, fermo restante l'ammontare massimo complessivo di spesa, che rimane fissato in 13.300.000,00 euro, nel riparto delle risorse complessive destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004 è autorizzata l'estensione, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento straordinario di integrazione salariale:

alle aziende artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e alle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori metalmeccanico e installazioni industriali, filiera auto e orafo;

alle aziende industriali, con organico superiore a 15 dipendenti appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, metalmeccanico, filiera dell'auto che non possono usare gli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa;

alle imprese dei settori di cui sopra, esercenti attività di pulizia civile, servizi di ristorazione, mense e imprese di vigilanza con numero di addetti inferiore a 15 dipendenti, logistica, informatica, forniture industriali.

Art. 2.

Le modalità di gestione dei trattamenti di cui all'accordo dell'11 marzo 2004 come modificato dall'accordo stipulato in data 31 maggio 2005, saranno definite dalle parti in sede territoriale presso la regione Piemonte.

Roma, 26 settembre 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 336.

05A11180

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Rosa Blu cooperativa sociale a r.l.», in Iglesias, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rosa Blu Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Iglesias (Cagliari), costituita in data 11 agosto 1998 con atto a rogito del notaio dott. Macciotta Claudio di Iglesias (Cagliari), n. REA 201096, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Franceschi Piero, nato a Oristano il 29 giugno 1960, con studio in Cagliari, via Sonnino n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11091

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Morette a responsabilità limitata», in Fumone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Morette a responsabilità limitata», con sede in Fumone (Frosinone), costituita in data 23 dicembre 1982 con atto a rogito del notaio dott. D'Alessandro Enzo di Ripi (Frosinone), n. REA 79320, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Affinita Raimondo, nato a Napoli il 19 aprile 1938, con residenza in Ferentino (Frosinone), via Stazione n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11092

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Operosa piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Operosa piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orta Nova (Foggia), costituita in data 24 gennaio 2001, con atto a rogito del notaio dott. Pepe Francesco Paolo di Foggia, n. REA 223437, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cuttano Matteo, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, con studio in Troia (Foggia), piazza Tricarico n. 8, ne è nominatoi commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11093

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «T.A. produzioni televisive», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «T.A. produzioni televisive» con sede in Roma, costituita in data 24 marzo 1993 con atto a rogito del notaio dott. Pocaterra Luigi di Guidonia (Roma), REA n. 776689, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Getuli Cristina, nata a Roma il 5 agosto 1972, con studio in Roma, via Casal Bertone n. 108, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11088

DECRETO 3 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «B & B - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B & B - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita in data 8 marzo 2000 con atto a rogito del notaio dott. Fusaro Andrea di Genova, REA n. 386346, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Bassi Bruno, nato a Genova il 23 agosto 1962, con studio in Genova, piazza della Vittoria 6/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11089

DECRETO 7 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci», in Falconara Albanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci», con sede in Falconara Albanese - Località Fabiano di Torremezzo (Cosenza), costituita in data 18 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Leucio Gisonna di Rende (Cosenza), REA n. 98149, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Guarnieri Marcello, nato a Cosenza il 13 agosto 1959, con studio in Cosenza, via Nicola Serra n. 109, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11090

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Metropolis piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Metropolis piccola società cooperativa responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 26 novembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Corrado Nino Filippo di Roma, n. REA n. 938440 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Puce Vito, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Roma, via Giuseppe Palombo, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11085

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Il Nilo», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Il Nilo» con sede in Roma, costituita in data 28 marzo 2000 con atto a rogito del notaio dott.ssa Anna Barachini, REA n. 955522 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Puce Vito, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Roma, via Giuseppe Palombo, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11086

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Elleci lavoro e credito», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Elleci lavoro e credito» con sede in Roma, costituita in data 6 ottobre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo De Paola di Roma, REA n. 805774 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Puce Vito, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Roma, via Giuseppe Palombo, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11087

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2005.

Criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate

al Fondo nazionale di sostegno per l'acceso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004 n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2005 la dotazione di euro 230.143.000,00;

Considerato che ai fini della definizione dei criteri di riparto di cui sopra - che risultano propedeutici alla predisposizione della proposta di riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato il giorno 12 gennaio 2005 apposita riunione a livello tecnico nel corso della quale lo stesso Ministero ha prospettato alle regioni e le province autonome la metodologia da seguire per l'individuazione dei parametri di riparto;

Considerato che nel corso della citata riunione è stato concordato, altresì, che le Regioni predispongano un'ipotesi di individuazione dei citati parametri ed una conseguente una simulazione di riparto;

Considerato che con nota in data 16 marzo 2005, prot. n. 212/U.C. l'Assessore per l'edilizia residenziale della regione Piemonte - coordinatore per le regioni in materia di edilizia residenziale pubblica - ha trasmesso un documento approvato dai Presidenti delle regioni nella conferenza dei Presidenti in data 3 marzo 2005 concernente l'individuazione di n. 6 criteri oggettivi, da utilizzare ai fini del riparto di quota parte, pari al 90%, delle risorse attribuite al Fondo nazionale, nonché una simulazione di riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2005 sulla base dei criteri sopracitati;

Considerato che le informazioni statistiche relative ai citati indicatori sono desumibili da fonti statistiche ufficiali;

Considerato che i criteri individuati nella citata nota dell'assessore coordinatore per le regioni in materia di edilizia residenziale risultano condivisibili ad eccezione di quello concernente la popolazione di ultrasessantacinquenni in ciascuna regione rispetto al totale nazionale in relazione al quale si ritiene necessario procedere alla riduzione dal 15 al 10% del peso percentuale attribuito;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di individuazione dei criteri di riparto effettuata dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con il quale, a seguito della delega, conferita dal Ministro, all'esercizio delle competenze nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, è stato attribuito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo di vice Ministro;

Decreta:

1. La ripartizione di cui all'art. 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, per la quota relativa al 90% delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale di sostegno, è effettuata sulla base dei seguenti parametri e con riferimento all'incidenza percentuale relativa indicata:

a) popolazione, di ciascuna regione o provincia autonoma, ricadente nei comuni classificati ad alta tensione abitativa ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 in rapporto alla popolazione complessiva ricadente nei comuni a tensione abitativa a livello nazionale (peso 25%);

b) prodotto interno lordo (PIL) pro-capite di ciascuna regione rispetto al valore medio nazionale (ai fini della determinazione del coefficiente di riparto il valore è assunto in maniera inversamente proporzionale) (peso 10%);

c) numero di alloggi occupati in affitto da residenti presenti in ciascuna regione rispetto al numero complessivo a livello nazionale (peso 30%);

d) ultrasessantacinquenni presenti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale (peso 10%);

e) extracomunitari presenti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale (peso 15%);

f) media del valore del fabbisogno regionale calcolato con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 giugno 1999, concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiari dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, e desunto dai dati comunicati dalle regioni e province autonome con riferimento ai riparti delle annualità 2001 - 2004 (peso 10%).

2. La ripartizione di cui all'art. 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, è effettuata, per la quota relativa al 10% delle

risorse annualmente assegnate, tra le regioni e province autonome che hanno messo a disposizione proprie risorse, con aliquote determinate sulla base del rapporto tra cofinanziamento regionale e finanziamento statale dell'anno precedente, assunte fino al valore massimo del 100% di tale rapporto, da applicare alla quota di finanziamento spettante a ciascuna regione determinata ai sensi del precedente comma 1.

3. A decorrere dall'annualità 2006, la ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 2, è effettuata tenendo conto, oltre che delle risorse regionali anche di quelle aggiuntive messe a disposizione dagli enti locali.

4. Ai soli fini del riparto delle annualità 2005-2006 e 2007, e con riferimento al 90% delle risorse di cui al comma 1, qualora l'applicazione del presente decreto determini, in relazione a ciascuna regione o provincia autonoma, valori dei coefficienti di riparto superiori od inferiori del 10 per cento rispetto al valore medio dei coefficienti di riparto utilizzati in occasione dei riparti dei quattro anni precedenti, il valore del coefficiente di riparto da attribuire ai fini del presente comma non potrà subire variazioni (positive o negative) superiori al 10 per cento del predetto valore medio.

5. Ai fini della predisposizione annuale del riparto delle risorse attribuite al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente all'acquisizione degli ultimi dati disponibili relativi ai parametri di cui all'art. 1.

6. Le regioni e le province autonome, ai fini del riparto della quota relativa al 10% delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e degli enti locali riferiti all'anno precedente.

7. Le risorse statali non ripartite dalle singole regioni e province autonome entro un anno dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni e province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il Vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 142.

05A11318

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2005.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Friuli-Venezia Giulia, danneggiate dalla crisi di mercato delle produzioni di actinidia e di patate nel 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della medesima legge che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole che nel 2004 hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di giunta della regione Friuli-Venezia Giulia del 30 settembre 2005, n. 2468, che dichiara, nell'ambito del territorio regionale, la grave crisi di mercato determinatasi nell'anno 2004 a carico delle produzioni di actinidia e di patate;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, a favore delle imprese agricole della regione Friuli-Venezia Giulia che per gli effetti della crisi di mercato delle produzioni di actinidia e di patate hanno subito una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Friuli-Venezia Giulia con delibera di giunta n. 2468 del 30 settembre 2005.

2. La stessa regione determina le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvede la regione Friuli-Venezia Giulia, nel limite delle somme ad essa assegnate, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'art. 15 comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A11253

DECRETO 23 novembre 2005.

Approvazione dello schema di contratto di garanzia fidejussoria per la erogazione dell'anticipo contributivo dell'80% sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di difesa.

IL MINISTRO DELLE POLITIHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole per la garanzia dei redditi dalle calamità e dalle avversità atmosferiche;

Visto, in particolare, il Capo I, che stabilisce procedure e modalità per il concorso pubblico nel pagamento dei premi assicurativi, per la copertura dei rischi climatici;

Visto il proprio decreto 15 luglio 2004, n. 102.208 che disciplina, tra l'altro, l'erogazione dell'anticipo contributivo nella misura del 50% sulla spesa premi parametrata, sulla base del parere tecnico regionale e dei dati di polizza provvisori acquisiti nella banca dati assicurativi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2005, n. 102.853, che eleva all'80% la misura dell'anticipo contributivo in presenza di idonea fidejussione bancaria o assicurativa;

Ritenuto di stabilire uno schema di contratto di polizza fidejussoria idoneo a garantire la spesa a carico del bilancio dello Stato e semplificare le procedure istruttorie per la sollecita erogazione dell'anticipo contributivo;

Decreta:

È approvato l'unito schema di contratto di garanzia fidejussoria per la erogazione dell'anticipo contributivo nella misura dell'80% sulla spesa assicurativa parametrata, a favore dei consorzi di difesa, delle cooperative e delle imprese agricole singole, che hanno stipulato polizze assicurative agevolate, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano assicurativo annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

SCHEMA POLIZZA FIDEJUSSORIA

Premesso che

Il Consorzio di difesa delle produzioni agricole/Cooperativa .... con sede in ....

ha contratto polizze assicurative ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e conformemente al piano assicurativo agricolo 2005, approvato con decreto ministeriale 17 marzo 2005, n. 100.817, per una spesa agevolabile complessiva di € .... in lettere) sulla quale, in base alle determinazioni del consorzio/cooperativa ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2004, n. 102.208 (modalità e procedure per la determinazione del contributo statale) un contributo statale complessivo pari € .... (importo in lettere);

Sul predetto contributo, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 102.853, può essere erogata una anticipazione di euro .... (importo in lettere) pari all'80% del contributo complessivo;

Detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante idonea fideiussione bancaria/polizza assicurativa per un importo complessivo di € . . . . pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi, di cui all'art. 1 della presente polizza, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo qualora il finanziamento riconosciuto sia revocato per la mancata ottemperanza alle disposizioni normative vigenti o per ogni altro comportamento omissivo e/o difforme alle procedure o per esito negativo delle verifiche previste nonché per dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Tutto ciò premesso

Art. 1.

La Società di assicurazione/Banca .... , di seguito indicata come Fideiussore, con sede legale in .... alla via .... avente il numero .... quale codice fiscale e iscritta nel registro delle imprese di .... al numero ...., regolarmente autorizzata (in caso di assicurazione) all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, ed inclusa nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2003 a cura dell'ISVAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale, signor .... nato a...................il........., dichiara di costituirsi, irrevocabilmente ed incondizionatamente,

come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Consorzio/cooperativa, con sede in .... (di seguito denominato Contraente) a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali (di seguito denominato Beneficiario), dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal beneficiario in dipendenza del recupero, secondo le condizioni di seguito specificate, fino a concorrenza della somma massima di € ....(anticipo più interessi per mesi 12 e spese, nella misura massima del 110%).

Art. 2.

1. Qualora il Contraente a fronte dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa non abbia proweduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare al Beneficiario quanto richiesto, la garanzia sarà escussa dal Beneficiario, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata A.R.

2. Il pagamento dell'importo richiesto dal Beneficiario sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, senza possibilità per il Fideiussore di opporre al Beneficiario alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

Art. 3.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il contraente, e di quanto contemplato all'art. 1945 del codice civile.

Art. 4.

Il fideiussore rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, e rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile, per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili, che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Ministero.

Art. 5.

La presente garanzia ha validità un anno dalla data di emissione ed è automaticamente rinnovata di quattro periodi semestrali successivi, decorsi i suddetti termini la garanzia cessa ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze dei precedenti commi potrà avvenire solo previa notifica da parte del beneficiario del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di determinazione del contributo spettante.

Art. 6.

In caso di controversia tra il Fideiussore e il Beneficiario il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il Contraente *La Società*
....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente le condizioni relativi alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242,1247, 1944, 1945 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6.

Il Contraente *La Società*
....

05A11254

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 novembre 2005.

Integrazione delle modalità della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005-2006;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2005 con il quale è stato definito, per l'anno accademico 2005-2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica predetto;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2005 con il quale sono state definite modalità integrative al decreto ministeriale 20 aprile 2005, ed in particolare l'art. 3, in cui viene stabilito che il totale dei posti disponibili per le immatricolazioni al suddetto corso di laurea specialistica, ove si discosti da quanto definito con il citato decreto ministeriale 18 maggio 2005 viene rideterminato nel numero derivante dalla conclusione delle procedure;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2005 con cui sono state definite ulteriori integrazioni al citato decreto ministeriale 20 aprile 2005 e, in particolare l'art. 1, comma 5, in cui viene disposta la chiusura delle procedure di ammissione alla data del 15 novembre 2005;

Visto che alla richiamata data è risultato che in alcuni Atenei non viene soddisfatta l'offerta formativa, già definita con il citato decreto del 18 maggio 2005;

Visto che molti studenti, in posizione di merito preminente rispetto ad altri, non hanno potuto manifestare l'interesse all'immatricolazione perché non venuti a conoscenza del decreto ministeriale 27 ottobre 2005,

peraltro non prevedibile in considerazione di quanto disposto dal richiamato art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 2005;

Ritenuto di tener conto delle osservazioni mosse e di salvaguardare comunque la posizione di merito dei partecipanti alla prova, prevenendo possibili iniziative giurisdizionali da parte di studenti che potrebbero ritenersi lesi nelle loro aspettative;

Considerata peraltro la manifestazione di interesse all'immatricolazione in una delle sedi a suo tempo scelte, già espressa da diversi studenti nei termini di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 ottobre 2005, ove coincidente con uno degli Atenei che presenta disponibilità;

Vista la nota della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia in data 17 novembre 2005;

Sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari;

Ritenuto di modificare e integrare ulteriormente le modalità di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005-2006, tenuto conto anche del carattere sperimentale di tutta la procedura;

Decreta:

Art. 1.

1. Le procedure per le immatricolazioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sono modificate e integrate nel modo seguente.

2. A decorrere dal 1° dicembre 2005 il Cineca, per conto del MIUR, pubblica sul sito www.odontoiatria.miur.it l'elenco degli Atenei che alla data del 15 novembre 2005 sono risultati non aver avuto immatricolazioni in numero pari ai posti definiti con decreto ministeriale 18 maggio 2005 citato in premesse.

3. A decorrere dalla stessa data viene riattivata dal Cineca la procedura informatizzata in modo che gli studenti non ancora immatricolati ma in posizione utile di graduatoria, possano entro il successivo 7 dicembre 2005 manifestare per la prima volta o confermare l'interesse, già espresso tra il 28 ottobre e il 4 novembre, all'immatricolazione in una delle sedi che presenta ancora disponibilità, purché rientri tra le opzioni a suo tempo espresse.

4. Il Cineca, verificata la posizione di merito e le manifestazioni espresse, autorizza fino ad esaurimento dei posti ancora disponibili, l'assegnazione di sede e la rende nota sul sito riservato a ciascuno studente che provvede alla immatricolazione entro il 16 dicembre 2005 secondo le modalità presenti nello stesso sito.

5. Le Università interessate, di volta in volta che gli studenti provvedono all'immatricolazione sul o sui posti ancora disponibili, la comunicano, via rete, al Cineca affinché si concludano le procedure di immatricolazione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005-2006 nel rispetto della programmazione nazionale di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A11391

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2004-2006 opere marittime: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 18/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante il rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale e l'attuazione della normativa comunitaria di settore, che all'art. 9, comma 1, prevede che, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotti un programma sulla base delle richieste delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentite le regioni interessate;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 7, istituisce — nell'ambito di questo Comitato — l'Unità tecnica Finanza di progetto con il compito, tra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, all'art. 57, reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 34, prevede il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle imprese armatoriali per gli investimenti connessi allo sviluppo del trasporto marittimo di corto raggio;

Visto il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che, tra l'altro, all'art. 3, comma 2-*ter*, autorizza limiti di impegno per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 21 giugno 2000 recante modalità e schemi tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto 4 agosto 2000 con il quale il suddetto Ministro ha fornito l'«interpretazione autentica» del precedente decreto;

Visti i decreti 27 ottobre 1999, modificato con decreto 23 maggio 2000, e 2 maggio 2001 con i quali il suddetto Ministro ha ripartito tra le Autorità portuali le risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della citata legge n. 413/1998 e dagli articoli 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 144, comma 1, della menzionata legge n. 388/2000 a rifinanziamento dell'art. 9 della legge n. 413/1998, per un importo complessivo a carico dello Stato di 1.776,075 Meuro;

Visto il decreto 3 giugno 2004 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ripartito tra le Autorità portuali le risorse recate dall'art. 36, comma 2, della legge n. 166/2002 a ulteriore rifinanziamento dell'art. 9 della legge n. 413/1998 per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali e portando così a oltre 3.200 Meuro le risorse complessivamente stanziate a carico della legge n. 413/1998 e successivi rifinanziamenti ed ha contestualmente approvato il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le suddette risorse, prevedendo altresì la stipula di appositi accordi procedimentali con le Autorità portuali e gli altri soggetti attuatori e finalizzando una percentuale non inferiore al 20% per la realizzazione delle «autostrade del mare»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2003, n. 5973, con il quale è stato approvato il Programma triennale 2003-2005 delle opere marittime, sul quale questo Comitato non si è pronunciato in quanto il medesimo Programma è pervenuto allorché era ormai decorso il primo anno di validità del Programma stesso;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2004, n. 5193, con il quale è stato approvato l'adeguamento del programma per il triennio 2004-2006;

Vista la delibera 15 novembre 2001, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 38/2002), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2001-2003 con i documenti programmatori vigenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* - S.O. 51/2002), con la quale questo Comitato ha approvato il 1º programma delle infrastrutture strategiche che prevede, tra gli altri, interventi nel settore portuale (piastra logistica euro mediterranea della Sardegna e hub portuali) per un importo complessivo pari a 2.731 Meuro;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 115 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2003), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2002-2004 con i documenti programmatori vigenti;

Viste le delibere 29 settembre 2003, n. 74, 20 dicembre 2004, n. 99, e 20 dicembre 2004, n. 103, con le quali questo Comitato, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato, rispettivamente, i progetti preliminari della piastra portuale di Taranto, dell'hub portuale di Civitavecchia e dell'hub portuale di Trieste;

Vista la delibera in data odierna, n. 3, concernente l'elenco integrativo al Programma delle infrastrutture strategiche, inserito nel 2º documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 dal titolo «Programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse» e approvato dalla Conferenza unificata il 14 ottobre 2004 nel testo risultante da una nota integrativa; elenco che, tra l'altro, include interventi relativi a «miglioramenti progettuali» di opere già presenti nel Programma di cui alla delibera n. 121/2001 e in particolare per quanto riguarda il settore portuale, l'intervento «porto di Cagliari ed interazione rete viaria SS 195», per un importo stimato di 110 Meuro, e l'«adeguamento del porto di Ancona e interazione rete viaria», per un importo stimato di 280 Meuro, con costi da considerare entrambi aggiuntivi rispetto al valore complessivo del Programma di cui alla citata delibera n. 121/2001;

Vista la nota 22 novembre 2004, n. 6669, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale delle opere marittime ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale in oggetto ed il relativo elenco annuale 2004;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa;

Considerato inoltre che, tra i suddetti documenti programmatori di riferimento, sono da includere — per lo specifico comparto considerato — il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, e le decisioni comuni n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi, e n. 884/2004/CE, che ha modificato la citata decisione n. 1692/96/CE introducendo — tra l'altro — la rete transeuropea delle autostrade del mare e prevedendo, tra i progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, il progetto n. 21 «autostrade del mare», comprendente, con riferimento all'Italia, le «autostrade del mare dell'Europa sudorientale» e le «autostrade del mare dell'Europa sudoccidentale»;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 ribadisce la rilevanza del ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, già affermata nei precedenti documenti programmatori, e conferma l'obiettivo programmatico di destinare al Mezzogiorno il 30% del complesso delle risorse ordinarie per spese in conto capitale, al fine di conferire carattere di effettiva aggiuntività agli appositi stanziamenti, nazionali e comunitari, riservati a tale macro-area;

Considerato che il citato PGTL, che costituisce tuttora il documento di programmazione di riferimento per il settore marittimo e portuale, tra l'altro riporta il fabbisogno espresso dalle Autorità portuali nell'ambito dei propri Programmi operativi triennali redatti ai sensi della legge n. 84/1994, fabbisogno quantificato nel 2001 in circa 2.590 Meuro;

Considerato che nella seduta preparatoria del 21 dicembre 2004 questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al programma triennale 2004-2006 delle opere marittime;

Ritenuto di formulare raccomandazioni in vista degli aggiornamenti annuali del programma;

Prende atto:

che il Programma rappresenta un adeguamento del precedente Programma 2003-2005, adeguamento reso necessario dalla esigenza di destinare finanziamenti per la security nei porti non sede di Autorità portuale, dalla esigenza di aggiornare gli importi dei contributi erogati alle Autorità portuali per le manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale e dalla esigenza di prevedere finanziamenti integrativi per i porti sede di Autorità portuale per urgenti opere di grande infrastrutturazione;

che il decreto di approvazione riporta, negli appositi allegati, interventi da realizzare per un importo complessivo di 752,019 Meuro circa, così articolato:

Contenuti	Importo totale in euro
Elenco annuale 2004	89.872.477,95
Elenco annuale 2004 manutenzioni straordinarie	90.373.986,80
Elenco annuale opere infrastrutturali da finanziare alle Autorità portuali	341.680.124,45
Elenco accantonamenti	230.093.210,34
TOTALE . . .	752.019.799,54

che, in particolare, l'allegato 8 alla relazione di accompagnamento del decreto di approvazione del Programma, relativo all'«elenco interventi finanziati alle Autorità portuali», per la parte relativa agli interventi con «codice 4», comprende anche interventi relativi al porto di Catania del costo complessivo di 8.863.030,56 euro, sì che l'importo complessivo dell'elenco in discorso si attesta a 350.543.155,01 euro;

che il Programma individua ulteriori interventi indicati con «codice 0» per complessivi 228.750.569,23 euro e 152.569.698,44 euro, rispettivamente, per altri lavori da effettuare nel triennio 2004-2006 e per opere di specifica competenza delle Autorità portuali, da finanziare con le risorse che si renderanno disponibili ed a cantierabilità dei progetti;

che in particolare la quota di finanziamenti per il Mezzogiorno relativa agli interventi dotati di copertura finanziaria, al netto degli accantonamenti, è pari al 52 % del totale;

che la analoga quota di finanziamenti per il Mezzogiorno riservati ai soli porti sede di Autorità portuale è pari al 41%;

che la copertura finanziaria del citato importo di 752.019.799,54 euro per il triennio 2004-2006 è posta a carico degli stanziamenti ordinari del capitolo di bilancio n. 7841 dell'Amministrazione di settore ed è considerata al netto degli impegni assunti negli anni precedenti, tra i quali gli impegni intesi a fronteggiare le esigenze di «security» nei porti non sede di Autorità portuale, a completamento della precedente erogazione

effettuata ai sensi del decreto ministeriale 25 febbraio 2004 (cosiddetto decreto sicurezza) e pari a circa 130 Meuro;

che anche il presente aggiornamento non prevede il ricorso al project financing;

che il programma, per la parte più significativa ai fini della presente verifica e che concerne gli investimenti delle Autorità portuali, assume coerenza con i documenti programmatori generali non tanto se valutato isolatamente, quanto se considerato nel contesto delle misure complessive adottate dal Governo nel settore portuale, con particolare riferimento al programma delle autostrade del mare;

che il Programma triennale e gli altri programmi finanziati a carico della legge n. 413/1998 assumono coerenza a livello locale, perché sono desunti dai POT (programmi operativi triennali) redatti dalle Autorità portuali ai sensi della legge n. 84/1994, e presentano un certo coordinamento anche a livello centrale;

Delibera:

In relazione a quanto sopra evidenziato di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni — parere di compatibilità del Programma triennale di opere marittime 2004-2006 con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma verrà attuato, nelle singole annualità, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie;

Raccomanda

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

che, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica Finanza di progetto, venga dedicata particolare attenzione alle possibilità di ricorso a tecniche di project financing per le opere a più stretta vocazione commerciale;

che l'aggiornamento del Programma di cui alla presente delibera operi un raccordo con il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, come esposto in premessa, include opere marittime in porti di interesse nazionale per un costo complessivo di 3.121 Meuro;

che l'aggiornamento stesso sia corredato da una relazione che evidenzi lo stato di attuazione degli investimenti in corso, rappresenti i criteri di riparto di ulteriori risorse destinate ai porti sede di Autorità portuali e tracci più in generale le linee della politica che si intende perseguire nel settore, anche tenendo conto che l'attuazione del progetto «autostrade del mare» e, più in generale, il perseguimento degli obiettivi specifici posti dai Documenti di programmazione economico-finanzaria e degli obiettivi del PGTL (realizzazione di un sistema logistico complesso) possono postulare l'impostazione di misure diverse che, come ipotizzato nello stesso PGTL, portino eventualmente anche a forme di allocazione di risorse più svincolate dal criterio del volume di traffico.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

05A11394

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, per la chiusura anticipata dello sportello alle ore 12,30 il giorno 8 novembre 2005, per corso di formazione del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 17 novembre 2005

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

05A11182

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 2 novembre 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 17 novembre 2005

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

05A11183

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2005.

Modifica al provvedimento del 15 settembre 2005, riguardante la facoltà per gli organizzatori di attività calcistiche, di cui al decreto interministeriale 6 giugno 2005 in materia di sicurezza negli stadi, di nuova assegnazione del posto nello stesso settore fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Il punto 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 settembre 2005, n. 2005/157659, è così sostituito:

«2. La facoltà di cui al punto 1 può essere esercitata entro e non oltre il 31 dicembre 2005 e limitatamente ai casi in cui per gli organizzatori è stato necessario rivedere la definizione delle aree dello stesso settore fiscale in applicazione del citato decreto ministeriale del 6 giugno 2005.».

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene adottato tenuto conto delle esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, segreteria del Dipartimento, ufficio ordine pubblico (Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive C.N.I.M.S.), con nota del 9 novembre 2005, finalizzate ad evitare l'insorgere di eventuali problemi di ordine pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-*quater* inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi».

Decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento.

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività di intrattenimento e attività di spettacolo.

Decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 concernente l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, riguardante le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché le modalità di trasferimento dei dati relativi ai titoli di acceso ed agli altri proventi.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Provvedimento del 23 luglio 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate riguardante l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002, n. 69, riguardante il regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le associazioni sportive dilettantistiche.

Provvedimento del 22 ottobre 2002 del direttore dell'Agenzia delle entrate di autorizzazione a rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature.

Decreto ministeriale del 6 giugno 2005 recante le «modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 10.000 spettatori in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio» (G.U.R.I. n. 150 del 30 giugno 2005) del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A11309

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia, nel giorno del 15 novembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 15 novembre 2005, dalle ore 10,30 alle ore 14,30 a causa di un blocco del sistema informatico.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota n. 1525 del 15 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 15 novembre 2005, dalle ore 10,30 alle ore 14,30 causa blocco del sistema informatico.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 17 novembre 2005, protocollo n. 2657/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 22 novembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A11283

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia, nel giorno del 14 novembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nel giorno 14 novembre 2005, a causa di un blocco del sistema informatico.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota n. 1523 del 14 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 novembre 2005, causa blocco del sistema informatico.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 17 novembre 2005, protocollo n. 2657/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 22 novembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A11284

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza e Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Viste le note prot. 13417/2005 del 27 ottobre 2005 dell'ufficio provinciale di Cosenza e prot. 1provv./2005 del 4 novembre 2005 dell'ufficio provinciale di Catanzaro, con le quali sono state comunicate le cause ed il periodo di irregolare o mancato funzionamento rispettivamente dal 25 ottobre 2005 al 27 ottobre 2005 dell'ufficio provinciale di Cosenza, e dal 2 novembre 2005 al 4 novembre 2005 di quello di Catanzaro;

Accertato che entrambi gli irregolari o mancati funzionamenti sono da attribuirsi a malfunzionamenti nei collegamenti telematici successivamente alla migrazione su larga banda effettuata per tutti gli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 383/2005 del 10 novembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per i giorni 25, 26 e 27 ottobre 2005 il mancato funzionamento dei servizi catastali e l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza.

È accertato altresì, per i giorni 2, 3 e 4 novembre 2005 il mancato funzionamento dei servizi catastali e l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 23 novembre 2005

Il direttore regionale: SILVARI

05A11392

DECRETO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 2218/2005 del 2 novembre 2005 dell'Ufficio provinciale di Vibio Valentia, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento rispettivamente dal 31 ottobre 2005 dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione dei locali sede dell'ufficio di Vibo Valentia;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 384/2005 del 10 novembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 31 ottobre 2005 il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 23 novembre 2005

Il direttore regionale: SILVARI

05A11393

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 20 ottobre 2005, prot. 8926, con la quale è stata comunicata che per il giorno 18 e 19 ottobre 2005, dalle ore 12 alle ore 11 del giorno successivo, c'è stato un mancato funzionamento dei servizi dell'ufficio provinciale di Rieti dovuto per un guasto alla rete di trasmissione dati creando disagi ai servizi di front-office, posta elettronica e di tutte le applicazioni che si avvalgono del collegamento in rete;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Rieti;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

per i giorni 18 e 19 ottobre 2005, mancato funzionamento sistema informatico e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'ufficio provinciale di Rieti;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il direttore regionale: CESARO

05A11436

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2005.

Nomina del Presidente del comitato di sorveglianza dell'Alpi Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in Milano. (Provvedimento n. 2392).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, il quale prevede che l'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nomina uno o più commissari e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri, ovvero dispone nelle stesse forme la revoca o la sostituzione degli organi della liquidazione;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1994 con il quale l'Alpi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento ISVAP in data 31 maggio 1994 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza dell'Alpi Assicurazioni S.p.A. e ne è stato nominato presidente il dott. Gianfranco de Zuccato;

Vista la lettera in data 1° marzo 2004 con la quale il dott. Gianfranco de Zuccato ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di presidente del comitato di sorveglianza della medesima Alpi Assicurazioni S.p.A., rinviandone la cessazione al 31 dicembre 2005, come anche confermato nel verbale della riunione del predetto comitato del 21 settembre 2005;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Nomina

l'avv. Andrea Grosso Presidente del comitato di sorveglianza dell'Alpi Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Milano, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, in sostituzione del dott. Gianfranco de Zuccato.

Alla medesima data il predetto comitato di sorveglianza risulterà, pertanto, così composto:

avv. Andrea Grosso presidente;

dott. Fosco Giglioli;

dott.ssa Savina Richetti.

Roma, 21 novembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A11311

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2005.

Determinazione, per l'anno 2006, dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2394).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 2003, n. 267, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2004, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato allo stesso provvedimento;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2323 del 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2004, n. 296, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Considerato che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2006;

Considerato che non vi sono elementi che evidenzino la necessità di aumentare per l'anno 2006 l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata polizza fissato per l'anno 2005 dal citato provvedimento dell'ISVAP n. 2323 del 14 dicembre 2004;

Dispone:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, e all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 2006 nelle seguenti misure:

per ciascun sinistro: € 1.000.000,00;

globalmente per tutti i sinistri:

€ 1.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino ad € 1.600.000,00;

€ 2.500.000,00 per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori ad € 1.600.000,00;

€ 3.000.000,00 per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di € 25.800,00.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del 13 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 2003, n. 267, citato nelle premesse.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

Il presidente: GIANNINI

05A11321

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005.

Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto l'art. 44 dello Statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti);

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Visto l'art. 105, par. 2, trattato CE;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre 2000 (ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della direttiva n. 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) e, in particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993;

Considerato che la Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e, a tal fine, può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili;

Considerato che tale attività viene svolta nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonché avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione;

Considerato che il processo di compensazione si compone delle seguenti fasi:

i) scambio delle informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o degli ordini, elettronici o cartacei, diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione;

ii) svolgimento di attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali;

iii) determinazione dei saldi multilaterali e relativo invio al regolamento;

Considerato che attualmente, nell'ambito del sistema dei pagamenti italiano, opera il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, per la compensazione e l'invio al regolamento dei pagamenti di importo non rilevante, che si compone delle fasi di cui sopra;

Considerato che il sistema BI-COMP è articolato nei sottosistemi «Recapiti locale» — per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei - e «Dettaglio» — per i pagamenti trattati nelle procedure elettroniche - nonché nella procedura «Compensazione nazionale», in cui confluiscono i saldi dei predetti sistemi;

Considerata l'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello comunitario e, in tale contesto, le iniziative intraprese per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;

Considerato che l'adozione, per ogni tipologia di pagamento, di schemi uniformi con riferimento a caratteristiche, tempi e modalità di esecuzione degli ordini, nonché l'interazione fra gli operatori e l'interoperabilità fra le infrastrutture favoriscono la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;

Considerato che appare coerente con l'obiettivo di evitare distorsioni competitive che le banche centrali, laddove offrano direttamente servizi di pagamento di importo non rilevante in competizione con il mercato, applichino il principio del recupero dei costi sostenuti e siano tenute al rispetto delle stesse norme e principi validi per gli altri operatori;

Considerata la necessità di garantire che nell'evoluzione del sistema dei pagamenti nazionale siano mantenuti adeguati presidi di affidabilità;

Considerata l'opportunità di aggiornare al mutato contesto nazionale e comunitario i principi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991;

Considerato che, con riguardo alle informazioni di pagamento che confluiscono nel sottosistema «Dettaglio», la gestione esclusiva della Banca d'Italia è necessaria nella fase della determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti e del conseguente invio al regolamento, non invece nelle fasi dello scambio delle informazioni di pagamento e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali;

Considerato che le caratteristiche degli assegni e degli altri titoli di pagamento cartacei che vengono scambiati nel sottosistema «Recapiti locale» inducono a mantenere la gestione dell'intero processo di compensazione per tale sottosistema in capo alla Banca d'Italia;

EMANA

le seguenti disposizioni:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente provvedimento disciplina le attività di scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» e le attività propedeutiche alla determinazione dei relativi saldi multilaterali e fissa i principi generali del sistema BI-COMP.

TITOLO II

FASI ANTECEDENTI ALLA DETERMINAZIONE DEI SALDI MULTILATERALI NEL SOTTOSISTEMA «DETTAGLIO»

Art. 2.

Scambio

L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione dello scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» possono essere svolte da qualsiasi soggetto in regime di libera concorrenza e nel rispetto delle norme e dei principi definiti nelle disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento emanate dal Governatore della Banca d'Italia il 24 febbraio 2004 e nelle successive disposizioni che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993.

Art. 3.

Attività propedeutiche

Le attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali nel sottosistema «Dettaglio» consistono nella ricezione e/o elaborazione delle informazioni di pagamento di cui all'art. 2 e/o successivo invio al sistema BI-COMP.

Lo svolgimento delle attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali costituisce attività di gestione di servizi di infrastruttura ai sensi del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004 ed è condotto in regime di libera concorrenza nel rispetto delle norme e dei principi definiti in materia nelle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento e in quelle che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993.

I soggetti che svolgono, per conto proprio o di terzi, le attività di cui al presente articolo (operatori incaricati) per l'invio delle informazioni di pagamento e per l'esercizio delle eventuali ulteriori attività connesse stipulano con il gestore del sistema BI-COMP appositi contratti.

Fermo quanto previsto nei commi precedenti, gli operatori incaricati:

a) definiscono contrattualmente, secondo criteri di chiarezza e trasparenza, le modalità di svolgimento del servizio e le connesse responsabilità, specificando da quale momento le informazioni di pagamento si intendano da loro acquisite e i tempi entro cui vengono elaborate, nonché le misure di contenimento dei rischi adottate;

b) adottano nell'offerta dei servizi comportamenti non ingiustamente discriminatori e tali da consentire un ampio utilizzo del servizio offerto;

c) favoriscono l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che siano coerenti con l'obiettivo di realizzare l'area unica dei pagamenti in Euro;

d) favoriscono l'interazione con gli altri operatori incaricati e l'interoperabilità tra le infrastrutture da essi gestite.

Fermo quanto previsto dall'art. 6 del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, gli operatori incaricati sottopongono alla Banca d'Italia relazioni periodiche, secondo i tempi e con le modalità stabilite dalla stessa, sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell'attività svolta, specificando i livelli di servizio e i malfunzionamenti eventualmente verificatisi, nonché fornendo un'analisi dei principali profili di rischio. La relazione contiene anche informazioni in merito agli assetti organizzativi, ai meccanismi decisionali e ai controlli interni.

TITOLO III

IL SISTEMA BI-COMP

Art. 4.

Struttura

Il sistema BI-COMP si compone dei sottosistemi «Recapiti locale» e «Dettaglio» e della procedura «Compensazione nazionale».

Nel sottosistema «Recapiti locale» vengono scambiati assegni e titoli di pagamento cartacei. Il sottosistema svolge tutte le attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali, calcola i saldi medesimi e li invia alla procedura «Compensazione nazionale».

Il sottosistema «Dettaglio» riceve dagli operatori incaricati e/o da altri sistemi di compensazione e/o di pagamento le informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, determina i relativi saldi multilaterali e li invia alla procedura «Compensazione nazionale».

La procedura «Compensazione nazionale» provvede all'elaborazione dei saldi multilaterali relativi all'intero sistema BI-COMP e al loro invio al regolamento.

Art. 5.

Partecipazione

Al sistema BI-COMP possono partecipare, purché in possesso dei requisiti stabiliti dal gestore e previa stipula di appositi contratti, le banche centrali, le banche, gli enti creditizi non bancari aventi sede negli Stati membri dell'Unione europea, gli enti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, i Ministeri del tesoro di Governi centrali o regionali degli Stati membri dell'Unione europea, gli enti del settore pubblico degli Stati membri dell'Unione europea; partecipa di diritto la Banca d'Italia.

I requisiti di cui al primo comma sono stabiliti in coerenza con il principio di non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo.

Il gestore può indicare modalità differenziate di partecipazione e di utilizzo del sistema BI-COMP.

Art. 6.

Area unica dei pagamenti in Euro

Il gestore del sistema BI-COMP può stabilire con enti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento anche fuori dal territorio della Repubblica relazioni dirette a favorire la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro e, conseguentemente, ampliare il novero dei servizi offerti.

Per area unica dei pagamenti in Euro si intende la situazione in cui l'insieme degli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'Euro ha raggiunto un livello di integrazione tra sistemi, strumenti e infrastrutture di pagamento analogo a quello normalmente riscontrabile all'interno di un paese con unica valuta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Disposizioni abrogate

Il decreto del Ministro del Tesoro del 7 maggio 1991 e il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre 2000 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Roma, 11 novembre 2005

Il Governatore: FAZIO

05A11013

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE «ENRICO FERMI»

DECRETO 12 ottobre 2005.

Regolamento del personale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003, ed in particolare l'art. 17, comma 1;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Vista la deliberazione 56(04) del 20 dicembre 2004 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento del personale e ne è stato disposto il relativo invio al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la prescritta verifica di conformità;

Vista la nota del Ministero vigilante, concernente l'opportunità di apportare taluni miglioramenti di natura formale al predetto schema di regolamento;

Vista la deliberazione 26(05) con la quale sono state recepite le proposte ministeriali di modifica al testo del regolamento;

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione del regolamento del personale;

Dispone:

1. L'emanazione del «Regolamento del personale», nel testo approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 26(05) ed allegato al presente decreto.

2. La sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 12 ottobre 2005

Il Presidente: ZICHICHI

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Deliberazione CdA n. 26(05)

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CENTRO FERMI

Art. 1.

Personale del Centro Fermi

1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi», di seguito denominato Centro Fermi, si avvale:

a) di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato per la realizzazione di determinati progetti;

b) di personale comandato o distaccato da altri enti pubblici;

c) di personale dipendente da università e da altri enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali associato alle attività del Centro Fermi, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto 5 gennaio 2000, n. 59;

2. Il presente regolamento, in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti di ricerca e sperimentazione e dalle leggi vigenti in materia, disciplina gli aspetti della gestione di tutto il personale operante a vario titolo nel Centro Fermi.

Art. 2.

Norme generali sul personale

1. Tutto il personale operante a vario titolo nel Centro Fermi collabora allo sviluppo dei suoi programmi, viene informato sulle linee di impostazione generale, si uniforma ad esse ed è tenuto a non svolgere attività in conflitto con quelle dell'Ente.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 3.

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale predisposto secondo le norme del presente regolamento, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.

2. In materia di incompatibilità e di cumulo degli impieghi si osservano le disposizioni vigenti in materia.

3. Il personale è tenuto a mantenere il segreto sulle notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro e la cui diffusione potrebbe arrecare un danno al Centro.

4. In materia di responsabilità del personale, per danni arrecati all'Ente o a terzi, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II

PERSONALE DIPENDENTE

CAPO I

Art. 4.

Personale dipendente

1. Ai sensi del decreto lgsislativo n. 127/2003, gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali sono determinati in autonomia dall'Ente, con i soli vincoli derivanti dal Piano triennale e dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che viene aggiornata annualmente. Il Piano e gli aggiornamenti annuali vengono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai Ministeri e agli Organismi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge ed al regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ente.

2. Il personale dipendente del Centro Fermi può essere costituito da:

a) personale con contratto a tempo indeterminato;

b) personale con contratto a tempo determinato;

c) personale nel profilo dirigenziale con contratto a tempo determinato.

CAPO II

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 5.

Modalità di assunzione

1. L'assunzione del personale a tempo indeterminato avviene per il livello ed il profilo professionale individuato dal consiglio di amministrazione, in relazione ai vincoli derivanti dal programma triennale di fabbisogno del personale e dei suoi aggiornamenti con le seguenti modalità:

a) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove concorsuali volte all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali;

b) mediante procedura di reclutamento pubblica con modalità di cui alla precedente lettera *a)*, finalizzata all'inserimento di personale con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, recepite dal CCNL di comparto;

c) mediante assunzione con chiamata diretta, da effettuarsi con delibera del consiglio di amministrazione, di figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del Personale di ricerca nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 127/2003;

d) il rapporto di lavoro si concretizza con l'assunzione effettuata con stipula di un contratto individuale secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 6.

Procedure di reclutamento e selezione

1. Il reclutamento di personale in relazione alle posizioni da ricoprire si avvia con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente, previa verifica della sussistenza di adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione in sede di programmazione economico finanziaria.

2. Nella delibera di cui al precedente comma 1 devono essere indicati il numero dei posti oggetto della selezione, i titoli di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione richiesti; possono essere indicati il tipo e il numero delle prove e le rispettive materie di esame, l'eventuale corso di formazione professionale necessario, il tipo ed il numero delle prove attitudinali, la composizione delle commissioni esaminatrici e i punteggi relativi a ciascuna prova. L'eventuale esclusione di un candidato deve essere motivata dal difetto dei requisiti.

3. Il profilo e il livello di inquadramento contrattuale specificati in ciascun bando vengono determinati in funzione delle responsabilità, delle attività e degli obiettivi tipici della posizione da ricoprire. I requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

4. La selezione si svolge con modalità che ne garantiscono l'efficacia, l'imparzialità, la tempestività, l'economicità, la celerità di espletamento e la trasparenza, in armonia con i principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, nonché all'adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad accelerare le procedure. Le prove orali sono pubbliche.

5. Le commissioni esaminatrici sono nominate con atto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Bando di concorso

1. L'emanazione del bando avviene a cura del presidente. Un estratto del bando viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre il testo integrale è consultabile sulla pagina Web dell'Ente; è inoltre affissa presso le strutture operative dell'Ente una copia cartacea.

CAPO III

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO

Art. 8.

Personale con contratto a termine

1 . Il Centro Fermi può assumere personale con contratto a termine.

2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 il contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili, come l'eventuale prolungamento dell'attività di ricerca, e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

CAPO IV

DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ

Art. 9.

Diritti, doveri e responsabilità del personale

1. Il personale partecipa alla pianificazione ed allo sviluppo dei programmi istituzionali del Centro e ne riceve informazione. Il Centro Fermi si riserva di disciplinare, con apposito regolamento, i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno, in base alla normativa vigente e, in particolare, definire i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.

2. I doveri del dipendente sono disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.

3. Il personale dell'Ente conforma la propria condotta al dovere di collaborare all'attività dell'Ente con impegno e responsabilità, concorrendo al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico con assiduità, diligenza e scrupolo, mantenendo il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio al Centro Fermi.

4. In conformità con le funzioni e la struttura organizzativa dell'Ente, il personale è responsabile in relazione alle funzioni esercitate dello svolgimento della propria attività di lavoro nonché degli obblighi derivanti dai doveri di ufficio in conformità con le predette funzioni e la struttura organizzativa dell'Ente.

CAPO V

SEDE DI LAVORO - MISSIONI ALL'ESTERO E EXPATRIATION ALLOWANCE - TRASFERIMENTO PER RAGIONI DI SERVIZIO - COMANDO E DISTACCO - DISPONIBILITÀ

Art. 10.

Sede di lavoro

1. Ai fini del presente regolamento si intende come sede di lavoro del dipendente il luogo in cui è ubicata la struttura operativa presso la quale è tenuto a prestare il proprio servizio. Il contratto di lavoro individuale indica la sede di destinazione presso la quale il dipendente dovrà operare.

Art. 11.

Missioni all'estero e Expatriation Allowance

1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diverse da quelle in cui presta servizio, ivi comprese destinazioni all'estero. Il trattamento di missione è disciplinato dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

Art. 12.

Personale comandato e/o distaccato da altri enti

1. Il Centro Fermi provvede al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute dal personale comandato o distaccato da altri enti, che svolga attività lavorativa abituale presso la sede del Centro in Roma e la cui residenza sia fuori dal comune di Roma.

2. Nel caso in cui il personale comandato e/o distaccato sia inviato in missione per conto del Centro Fermi, si applicherà la disciplina del trattamento di missione in vigore presso l'ente di appartenenza.

Art. 13.

Trasferimento temporaneo

1. Il Centro Fermi può disporre, con il consenso dell'interessato, l'utilizzo temporaneo del personale presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, università italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali e stranieri, per un periodo predeterminato, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.

2. L'Ente può inoltre accogliere, per un periodo predeterminato, personale proveniente dagli stessi Enti, al fine di operare un adeguato livello di scambio di conoscenze.

CAPO VI

PERSONALE DIRIGENTE

Art. 14.

Modalità di assunzione

1. L'assunzione di personale dirigente avviene, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

Responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle decisioni organizzative, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.

2. Ai dirigenti dell'Ente si applicano le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale previste dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

PERSONALE ASSOCIATO

Art. 16.

Modalità di associazione

1. Scopo dell'associazione è contribuire alle attività scientifiche dei progetti del Centro.

2. Destinatari dell'associazione sono professori e ricercatori universitari, ricercatori e tecnologi di enti di ricerca nazionali o internazionali, dipendenti di amministrazioni pubbliche con funzioni di carattere scientifico e tecnologico, titolari di borsa post-doc o assegnisti o laureandi del corso di laurea in fisica, che siano attivamente impegnati in ricerche scientifiche di interesse per il Centro Fermi; l'associazione avviene d'ufficio per il personale scientifico in servizio al Centro Fermi, i titolari di borse di studio, assegni o contratti di collaborazione per attività di ricerca assegnate dal Centro Fermi.

3. La procedura per l'associazione avviene attraverso una proposta di associazione sottoscritta dal responsabile di un progetto (all. 1), corredata da istanza, curriculum e dichiarazione del candidato (all. 2). Per il rinnovo, la richiesta deve presentarsi con almeno un mese di preavviso da parte dell'interessato corredata dal nulla osta del direttore. La formalizzazione del conferimento di associazione è disposta, rinnovata e revocata dal presidente.

4. La associazione èvalida dalla data del provvedimento emanato dal presidente e per tutto l'anno solare in corso, salvo durata inferiore o per motivato recesso da parte dell'interessato o del Centro Fermi.

Art. 17.

Diritti e doveri del personale associato

1. Al personale, associato all'attività dell'ente con provvedimento formale del presidente, spettano i seguenti diritti:

a) possibilità di avvalersi dei mezzi strumentali e delle strutture del Centro Fermi;

b) possibilità di partecipare alle attività di ricerca del Centro;

c) possibilità di utilizzare il nome del Centro Fermi in presentazioni a congressi, conferenze e workshop e su pubblicazioni in riviste scientifiche.

2. I doveri dell'associato sono:

a) citazione del Centro Enrico Fermi nei lavori pubblicati;

b) obbligo, a richiesta del Centro, di informazione scientifica sulle attività svolte.

3. Nelle convenzioni con le università e gli enti dovrà prevedersi che la copertura assicurativa del personale associato sia garantita dagli enti stessi anche quando tale personale svolge attività nell'ambito dei programmi dell'Ente.

TITOLO IV

FORMAZIONE - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18.

Formazione

1. L'Ente individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.

2. A tal riguardo, il Centro Fermi:

a) promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;

b) garantisce libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.

3. Per il perseguimento di obiettivi di formazione l'Ente può utilizzare, ove necessario, forme di collaborazione con università ed altri enti pubblici e privati anche stranieri, avvalendosi altresì dell'apporto di esperti italiani e stranieri.

4. L'Ente svolge attività di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone opportuni stanziamenti, promuovendo attività di formazione, attività di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse, o, per quanto attiene il personale gestionale, per lo sviluppo di competenze amministrative, organizzative e gestionali.

5. Il personale dipendente del Centro Fermi può essere autorizzato a svolgere attività didattica presso università o altri soggetti precisamente individuati.

Art. 19.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'Ente garantisce l'applicazione delle norme della legislazione nazionale e comunitaria vigenti in materia, con particolare riguardo:

a) all'informazione, formazione e controllo sanitario del personale;

b) all'adeguamento delle misure di prevenzione.

Art. 20.

Trattamento dei dati personali

1. Il Centro Fermi, nel rispetto del principio della trasparenza negli atti della pubblica amministrazione, effettua il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità descritte nell'apposito regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali e nei relativi manuali operativi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEL MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI

PROFILI PROFESSIONALI AREA AMMINISTRATIVA	PROFILI PROFESSIONALI AREA TECNICA	PROFILI PROFESSIONALI AREA RICERCA TECNOLOGO
1 Dirigente II Fascia		
		2 Tecnologo di II **2 Tecnologo di III**
1 Funzionario di Amministrazione IV		
	1 C. Ter VI	
2 Collaboratore di Amministrazione VII		
1 Operatore di Amministrazione IX		

05A11310

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer Lattato»

Decreto n. 80 del 15 novembre 2005

Medicinale veterinario prefabbricato RINGER LATTATO soluzione sterile apirogena iniettabile.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico con sede in Cenate di Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2, codice fiscale 00226250165.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico con sede in Cenate di Sotto (Bergamo), via Marconi n. 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103746018;

flacone in polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103746020;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. n. 103746032;

sacca in PVC da 2000 ml - A.I.C. n. 103746044;

sacca in PVC da 5000 ml - A I.C n. 103746057.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: sodio cloruro 6,00 g, potassio cloruro 0,40 g, calcio cloruro biidrato 0,27 g, sodio lattato 60% 5,46 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: reidratante nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti; alcalinizzante quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati.

Specie di destinazione: bovini, equini, cani e gatti.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: ventiquattro mesi in confezione integra. Dopo la prima apertura non conservare la soluzione.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hepagen»

Decreto n. 82 del 16 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario HEPAGEN soluzione iniettabile nelle confezioni:.

flacone in vetro da 100 ml per bovini, equini, caprini, suini e cani - A.I.C. n. 101736015;

flacone in vetro da 100 ml per solo equini - A.I.C. n. 101736027.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

composizione: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito rimane invariata mentre viene assegnato un periodo di validità dopo la prima apertura dei flaconi di ventotto giorni.

Confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzata la sostituzione dei flaconi da 100 ml in vetro tipo I, attualmente autorizzati, con i flaconi da 100 ml in vetro tipo II, rimanendo invariati i numeri di A.I.C.

Sono altresì autorizzate le nuove confezioni di seguito elencate:

flacone in PET da 100 ml per soli equini - A.I.C. n. 101736041;

flacone in PET da 100 ml per bovini, equini, caprini, suini e cani - A.I.C. n. 101736039.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Farmolisina»

Provvedimento n. 250 del 16 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario FARMOLISINA soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101524039;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101524015;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101524027.

Titolare A.I.C.: Vetem Tecnica S.p.a., con sede in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale 02336860842.

Oggetto del provvedimento: adeguamento stampati a seguito di modifiche.

Si autorizzano i seguenti tempi di sospensione:

bovini e suini: carne otto giorni;

equini: carne sedici giorni;

latte: non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.

La frase «non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano» deve essere riportata anche nelle avvertenze.

Validità dopo la prima apertura: Non utilizzare dopo ventotto giorni dalla prima foratura del tappo.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni per quanto attiene i tempi di attesa ed entro centottanta giorni per quanto attiene la validità dopo la prima foratura.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis E.Coli Inact».

Provvedimento n. 251 del 16 novembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario NOBILIS E.COLI INACT vaccino contro la colibacillosi nei polli.

Confezioni:

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 102167018;

flacone da 500 ml in vetro - A.I.C. n. 102167020.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione:

flacone da 250 ml in PET - A.I.C. n. 102167032;

flacone da 500 ml in PET - A.I.C. n. 102167044.

La validità delle nuove confezioni in PET è di ventiquattro mesi: dopo l'apertura dei flaconi utilizzare entro dieci ore.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11297

Comunicato di rettifica al provvedimento n. 79 del 31 marzo 2005, riguardante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario "Isoba"».

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2005, alla pag. 53, laddove è scritto: regime di dispensazione: «Il medicinale deve essere venduto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile», leggasi: regime di dispensazione: «Il medicinale deve essere venduto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

05A11300

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Quixil».

Estratto determinazione UPC/II/2097/2005 del 7 novembre 2005

Specialità medicinale: QUIXIL

Confezioni:

035601018/M - 2 fiale di soluzione da nebulizzare da 5 ml con dispositivo spray;

035601020/M - 2 fiale di soluzione da nebulizzare da 2 ml con dispositivo spray;

035601032/M - 2 fiale di soluzione da nebulizzare da 1 ml con dispositivo spray;

Titolare A.I.C.: Omrix Biopharmaceuticals S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0343/001/II/008.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Modifica: apportata «Quixil è utilizzato come trattamento di sostegno in chirurgia, per facilitare l'emostasi laddove le tecniche chirurgiche standard risultino non sufficienti. L'efficacia è stata dimostrata in interventi di chirurgia epatica ed ortopedica (vedere 5.1)», vengono inoltre apportate ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto per adeguarlo alle altre specialità medicinali a base di fibrina sigillante.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Transtec».

Estratto provvedimento UPC/II/2099 dell'8 novembre 2005

Specialità medicinale: TRANSTEC.

Confezioni:

0355680 17/M - 3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;

035568029/M - 5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;

035568031/M - 10 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;

035568043/M - 3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;

035568056/M - 5 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;

035568068/M - 10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;

035568070/M - 3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;

035568082/M - 5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;

035568094/M - 10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti s.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0307/001-003/w03,W04,II/07, II/11,II/12.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica schema posologico.

Modifica apportata: estensione del periodo di applicazione del cerotto da 72 ore a 96 ore, modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.8 e 5.2, aggiornamento della documentazione pre-clinica e clinica ed ulteriori altre modifiche.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di

entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11251

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/2116 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017250/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027017262/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027017274/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione degli attuali metodi di test.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2117 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;

027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

027017134 - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;

027017209 - 1 siringa tamp. fosf. 1000UI/0,5 ml;

027017211 - 1 siringa tamp. fosf. 2000UI/0,5 ml;

027017223 - 1 siringa tamp. fosf. 3000UI/0,3 ml;

027017235 - 1 siringa tamp. fosf. 4000UI/0,4 ml;

027017247- 1 siringa tamp. fosf. 10000UI/1 ml;

027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0,25 ml;

027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0,5 ml;

027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0,6 ml;

027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0,7 ml;

027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0,8 ml;

027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000UI/0,9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/045.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione degli attuali metodi di test.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2118 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017084 - 1 flac. 1 ml 2000U/ml;

027017108- 1 flac. 1 ml 4000U/ml;

027017122 - 1 flac. 1 ml 10000U/ml;

027017134 - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;

027017209 - 1 siringa tamp. fosf. 1000UI/0,5 ml;

027017211 - 1 siringa tamp. fosf. 2000UI/0,5 ml;

027017223 - 1 siringa tamp. fosf. 3000UI/0,3 ml;

027017235- 1 siringa tamp. fosf. 4000UI/0,4 ml;

027017247- 1 siringa tamp. fosf. 10000UI/1 ml;

027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0,25 ml;

027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0,5 ml;

027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0,6 ml;

027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0,7 ml;

027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0,8 ml;

027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000UI/0,9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004,005,006,007,010,012,013/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di due nuovi metodi analitici per il prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11244 - 05A11243 - 05A11245

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2118 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015193/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione degli attuali metodi di test.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2119 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale. EPREX

Confezioni:

027015027/M - 1 flac. - 1 ML 2000 U/ML;

027015041/M - 1 flac. - 1 ML 4000 U/ML;

027015066/M - 1 flac. - 1 ML 10000 U/ML;

027015078/M - 1 flac. - 1000 U/0,5 ML;

027015142/M - 1 siringa tamp. fosf. 1000UI/0,5 ML;

027015155/M - 1 siringa tamp. fosf. 2000UI/0,5ML;

027015167/M - 1 siringa tamp. fosf. 3000UI/0,3 ML;

027015179/M - 1 siringa tamp. fosf. 4000UI/0,4ML;

027015181/M - 1 siringa tamp. fosf. 10000UI/1ML;

027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25ML;

027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0.5 ML;

027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0.6 ML;

027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0.7 ML;

027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0.8 ML;

027015270/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0.9 ML.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-0 13/II/045.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione degli attuali metodi di test.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11242 - 05A11241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Enalapril Ratiopharm».

Estratto provvedimento UPC/II/2120 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: ENALAPRIL RATIOPHARM.

Confezioni:

036316014/M - 10 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316026/M - 14 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316038/M - 20 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316040/M - 28 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316053/M - 30 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316065/M - 49 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316077/M - 50 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316089/M - 60 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316091/M - 98 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316103/M - 100 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316115/M - 10 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316127/M - 14 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316139/M - 20 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316141/M - 28 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316154/M - 30 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316166/M - 49 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316178/M - 50 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316180/M - 60 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316192/M - 98 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316204/M - 100 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316216/M - 10 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316228/M - 14 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316230/M - 20 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316242/M - 28 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316255/M - 30 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316267/M - 49 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316279/M - 50 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316281/M - 60 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316293/M - 98 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316305/M - 100 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316317/M - 10 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316329/M - 14 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316331/M - 20 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316343/M - 28 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316356/M - 30 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316368/M - 49 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316370/M - 50 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316382/M - 60 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316394/M - 98 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316406/M - 100 compresse in blister AL/AL da 20 MG.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0365/002,004/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dell'aspetto della compressa con un'aggiunta di una punteggiatura su entrambi i lati per facilitarne la rottura.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/ll/2121 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: ENALAPRIL RATIOPHARM.

Confezioni:

036316216/M - 10 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316228/M - 14 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316230/M - 20 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316242/M - 28 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316255/M - 30 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316267/M - 49 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316279/M - 50 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316281/M - 60 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316293/M - 98 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316305/M - 100 compresse in contenitore PP da 20 MG;

036316317/M - 10 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316329/M - 14 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

03631633 1/M - 20 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316343/M - 28 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316356/M - 30 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316368/M - 49 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316370/M - 50 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316382/M - 60 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316394/M - 98 compresse in blister AL/AL da 20 MG;

036316406/M - 100 compresse in blister AL/AL da 20 MG.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0365/004/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: incremento del bicarbonato di sodio; diminuzione del peso del FPS nei controlli in process; correzione della quantità di acqua presente nel dosaggio da 20 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2122 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: ENALAPRIL RATIOPHARM.

Confezioni:

036316014/M - 10 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316026/M - 14 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316038/M - 20 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316040/M - 28 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316053/M - 30 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316065/M - 49 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316077/M - 50 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316089/M - 60 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316091/M - 98 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316103/M - 100 compresse in contenitore PP da 5 MG;

036316115/M - 10 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316127/M - 14 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316139/M - 20 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316141/M - 28 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316154/M - 30 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316166/M - 49 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316178/M - 50 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316180/M - 60 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316192/M - 98 compresse in blister AL/AL da 5 MG;

036316204/M - 100 compresse in blister AL/AL da 5 MG.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0365/002/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: diminuzione del peso del FPS con conseguente cambiamento del peso nei controlli in-process.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11240 - 05A11239 - 05A11238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nimbex».

Estratto provvedimento UPC/II/2123 del 15 novembre 2005

Specialità medicinale: NIMBEX.

Confezione: 031975055/M - «5» 1 flaconcino da 30 ml 5 MG/ML.

Titolare AIC: The Wellcome Foundation LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0109/002/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di una chiusura sostitutiva per il flacone di nimbex 5mg/ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A011237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Seroxat».

Estratto provvedimento UPC/II/2129 del 16 novembre 2005

Specialità medicinale: SEROXAT.

Confezioni:

027963014 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

027963026 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

027963038 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027963040 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0566/001,003/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eutimil».

Estratto provvedimento UPC/II/2130/ del 16 novembre 2005

Specialità medicinale: EUTIMIL

Confezioni:

027964016 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

027964028 - «2 mg/ ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

027964030 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027964042 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0567/001,003/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sereupin».

Estratto provvedimento UPC/II/2131/ del 16 novembre 2005

Specialità medicinale: SEREUPIN.

Confezioni:

027965019 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

027965021 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

027965033 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027965045 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0566/001,003/II/006.

Tipo di Modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11250

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ticovac».

Estratto provvedimento UPC/II/2132/ del 16 novembre 2005

Specialità medicinale: TICOVAC.

Confezioni:

036515017/M - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.5 ml;

036515029/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515031/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515043/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515056/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515068/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515070/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515082/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

Titolare A.I.C.: Baxter AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0126/001-002/11/ 010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del dossier in formato CTD.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2133 del 16 novembre 2005

Specialità medicinale: TICOVAC.

Confezioni:

036515017/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

036515029/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;

036515031/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0,5 ml;

036515043/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0,5 ml;

036515056/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,25 ml (uso pediatrico);

036515068/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico);

036515070/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico);

036515082/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0,25 ml (uso pediatrico).

Titolare A.I.C.: BAXTER AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0126/001-002/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: riduzione di alcuni test sui materiali ausiliari, sulle soluzioni tampone e sulle altre soluzioni usate come lavaggio diluizione e terreni di coltura usati durante il processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11247 - 05A11246

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC 3903 del 28 settembre 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali "Moasan" e "Mosanax"».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2005, alla pagina 28, prima colonna, dopo l'ultimo periodo relativo alle confezioni della specialità medicinale «Moasan», si intende riportato il seguente: «0353649084 - 500 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg».

05A11390

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501281/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**	
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**	
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**	
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**	
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**	
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**	
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**	
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**	
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**	
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**	
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.